

Molto Reverendo Padre

Desiderando io grandemente il bene di questa santa Congregatione, della quale il Vicario di Christo mi ha fatto Protettore, hò più volte fra me considerato che, quando il capo della Congregatione è buono, è ben fatto che stia in governo lungo tempo, et per il contrario, quando non è buono, è ben fatto che il governo suo sia brevissimo. Per questo la beata memoria del Santo Pontefice Pietro Celestino, inspirato da Dio et mosso anco dalla ragione evidente, ordinò che l'Abbate Generale della sua congregatione governasse per tre anni et poi rinuntiasse; ma aggiunse che il capitolo generale lo potesse eleggere di nuovo, se lo giudicasse buono, altrimenti eleggessero un'altro. Così con gran prudenza provvide che con giusto titolo fosse rimosso quello che non era buono, et diede luogo di allongare il tempo alli buoni, perchè in vero tre anni sono troppo breve tempo, quando il superiore è buono. Onde hoggi quasi tutte le religioni, ò vero hanno il Generale perpetuo, ò, se è temporale, l'hanno per sei anni, ò lo possano confirmare almeno una volta. Con tutto ciò non riprendo, anzi laudo et riverisco il giuditio di quel capitolo generale, che al tempo di Giovanni xxii ordinò che l'Abbate Generale de Celestini non si potesse confirmare, ma, finito il suo triennio, dovesse in ogni modo lassare il governo; perchè in quel tempo cominciavano li Abbati generali, sapendo di poter essere confirmati, procurarsi per varie strade la confirmatione, e senza dubio chi procura la confirmatione non è degno d'essere confermato, dichiarandosi manifestamente ambizioso. Ma quando si trovasse qualche rimedio efficace contra l'ambitione et che la congregatione si potesse assicurare che l'Abbate Generale non hà desiderato, et molto meno procurato direttamente la confirmatione, allora senza dubio sarebbe bene ritornare alla prima institutione del santissimo fondatore Santo Pietro Celestino. A me occorreano due rimedii: uno di fare

/ un decreto che sotto pena di scomunica latae sententiae et d'inhabilità al generalato, non sia lecito à nissuno procurare il generalato per se ò per altri, et quando l'Abbate generale sia convinto d'havere procurato la confirmatione, ipso facto sia inhabile per quella volta ad esser confermato; l'altro di ordinare che quelli priori soli habbiano voto in capitolo che sono fatti priori nel capitolo generale ò annale; gli altri, fatti dall'Abbate generale solo nel suo triennio, non habbiano voto; perche in questo modo si chiudarebbe la strada all'Abbate Generale di farsi li voti per la confirmatione.

10 Se con questi rimedii ò altri, che alle RR.VV. verranno in mente, si possi assicurare la Congregatione che la confirmatione possa essere utile, potranno le RR.VV. nel capitolo generale presente mettere à partito, se sia bene tornare al primo istituto di S. Pietro Cles-
tino; et parendogli bene, ne potranno fare decreto, il quale io pro-
15 curarò di farlo confirmare da Nostro Signore, et quando non gli paia bene, non si farà altro; perche non pretendo violentare in cosa nessuna la volontà loro. Et perchè il rev/mo padre Abbate generale presente hà dato nel suo governo compita sodisfattione alla Santità di Nostro Signore et à me, havendo dimostrato prudenza et giustitia et
20 integrità di vita et zelo dell'honore di Dio et del bene della Congregatione, ne ci è pericolo che si habbia procurato la confirmatione, sapendo che, secondo le constitutioni, non poteva essere confermato, per questo mi è parso di mio proprio moto impetrare da Nostro Signore un breve per il quale sia data facoltà al capitolo generale
25 di poterlo confirmare pro hac vice tantum, il quale si leggerà alle RR.VV. Et se bene Nostro Signore et io lasciamo intiera libertà al capitolo di confirmarlo ò non confirmarlo, nondimeno io non posso fare di meno di pregare le RR.VV. che, spogliate d'ogni interesse proprio, considerino quello che io dissi da principio che, quando
30 il Superiore è buono, in tre anni soli poco frutto può fare nel suo buon governo, ma, essendo confermato, può giovare grandemente. Et sopra tutto le prego à credermi che in queste cose che gl'ho pro-

/ posto, io non ci ho interesse nessuno, salvo che il servitio di Dio et bene dell'istessa Congregatione.

Finalmente gli fò sapere che l'ambasciatore del rè di Francia hà pregato la Santità di nostro Signore da parte del suo rè, che gli
5 piaccia separare à fatto li Celestini di Francia da quelli d'Italia, con permettere che in Francia vi sia un'Abbate generale et tre Provinciali. Il Papa hà rimesso à me il memoriale: io gli hò detto che voglio sapere il parere del capitolo generale; però potranno
10 trattare anco questo particolare/ con farmi sapere il senso del capitolo. Solo gli ricordo che questa divisione pare direttamente contraria alla Constitutione di Santo Pietro Celestino. Con questo etc.
[Romae 18 Aprilis 1615]

Arch.Vatic.Gesuiti 21 pag.120-123. Brouillon autogr.

Epist.famil.CXXIX. (trad.latine) *jusqu'à „Finalmente - - -*